Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1356**.

Approvazione del regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Aticolo unico.

E' approvato il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 55. — GRECO

Regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

Titolo I. — CLASSIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLE VARIE CARRIERE DEL PERSONALE

Art. 1.

(*Limiti di efficacia del regolamento*)

Le attribuzioni e la carriera del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche sono regolate dalle seguenti disposizioni per quanto non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 2.

(*Personale della carriera direttiva*)

Il personale della carriera direttiva esercita funzioni scientifiche, tecniche, amministrative e ispettive.

Il bibliotecario cui viene, in particolare, affidata l'effettiva direzione di una biblioteca o di una soprintendenza bibliografica organizza e dirige i servizi; determina, secondo le esigenze dei servizi stessi, i compiti dei singoli impiegati delle varie carriere e adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti negli affari attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti; riferisce periodicamente al Ministero sul funzionamento dello istituto affidatogli; propone i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza dei servizi, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti tecnici e amministrativi. Egli può delegare parzialmente a funzionari della stessa carriera attribuzioni e compiti di sua competenza, nonchè lo studio e l'esame di particolari problemi.

Art. 3.

(*Personale delle carriere di concetto*)

Il personale della carriera di concetto appartenente al ruolo degli aiuto bibliotecari coadiuva il personale direttivo nelle mansioni tecniche e amministrative.

Il personale della carriera di concetto appartenente al ruolo dei ragionieri attende alle mansioni di contabilità e di economato.

Art. 4.

(*Personale della carriera esecutiva*)

Il personale della carriera esecutiva disimpegna i lavori di distribuzione, di archivio e di copia e, in genere, esercita mansioni subordinate nei servizi tecnici, amministrativi contabili e di economato.

Art. 5.

(*Personale ausiliario*)

Il personale ausiliario attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza e provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici; è di aiuto nel servizio di distribuzione, sotto la guida del personale della carriera esecutiva; esegue tutti i trasporti necessari di materiale librario e di suppellettili d'ufficio; provvede al servizio della posta e alle commissioni esterne ed adempie in genere ad incarichi di fatica inerenti ai servizi; può essere adibito alla guida di automezzi in dotazione agli istituti bibliografici, sempre che risulti in possesso della corrispondente speciale abilitazione.

Art. 6.

(*Volontari*)

Possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle biblioteche pubbliche statali e nelle soprintendenze bibliografiche coloro che intendono partecipare ai concorsi per posti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.

Le ammissioni sono autorizzate dal Ministero su domanda degli interessati, redatta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sentito il parere del capo dell'istituto bibliografico presso il quale l'aspirante desidera prestare servizio.

Il lodevole servizio prestato per un periodo non minore di sei mesi, in modo regolare e continuativo, è valutato, nei concorsi per le carriere suddette, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli 7 e 11.

Titolo II. — CONCORSI DI AMMISSIONE

Art. 7.

(*Concorso per la carriera direttiva*)

Per l'ammissione al concorso a posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesta una laurea rilasciata da una Università o da un Istituto d'istruzione universitaria della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana;

b) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal latino o dal greco, a scelta del candidato;

c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese, dallo inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Prova orale:

a) nozioni di storia del libro, di bibliografia generale e biblioteconomia;

b) elementi di diritto civile (limitatamente a: la norma giuridica; diritto oggettivo e diritto soggettivo; negozio giuridico; persone fisiche e persone giuridiche); elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica; legislazione concernente l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) elementi di paleografia latina, la cui conoscenza sarà dimostrata dai candidati anche attraverso la lettura di tavole scelte dalla Commissione;

Prova orale facoltativa:

d) lettura e interpretazione senza alcun sussidio, di un testo in lingua moderna, a scelta del candidato, diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto la prova obbligatoria.

Entro il limite dei cinque decimi previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili, per non oltre due decimi ciascuna, le seguenti categorie di titoli:

a) diplomi rilasciati dalla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma, diplomi universitari attestanti il compimento di corsi di specializzazione nel campo della bibliografia e della biblioteconomia e della paleografia latina e greca nonchè della paleografia musicale e della papirologia, e diplomi rilasciati da scuole di archivistiche statali, dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, dalla Pontificia Scuola di paleografia diplomatica e archivistica;

b) effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche statali e non statali per un periodo non minore di sei mesi e idoneità riportata in precedenti concorsi per la carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

c) pubblicazioni nel campo delle discipline paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; valutazione della prova facoltativa orale di lingua.

Art. 8.

(*Concorso per la carriera di concetto degli aiuto bibliotecari*)

Per l'ammissione al concorso a posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto nella carriera di concetto è richiesto un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente o di letteratura italiana;

b) traduzione con l'aiuto del dizionario dal latino;

c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Prova orale:

a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

b) elementi di diritto costituzionale e amministrativo, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

Art. 9.

(*Concorso per la carriera di concetto dei ragionieri*)

Per l'ammissione al concorso a posti di vice ragionieri nella carriera di concetto è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

b) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. Il candidato inoltre dovrà dimostrare di possedere nozioni di ragioneria pubblica, di statistica e di legislazione sullo ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

Art. 10.

(*Concorso per la carriera esecutiva*)

Per l'ammissione al concorso a posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) saggio di aritmetica elementare;

c) prova pratica consistente in un saggio di copia a macchina o soluzione di quesiti sul servizio di distribuzione.

Nella prova orale il candidato dovrà dimostrare di possedere nozioni di geografia politica dell'Europa e di storia d'Italia dal 1815 in poi e nozioni sull'ordinamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

Art. 11.

(*Votazioni aggiuntive per i concorsi delle carriere di concetto ed esecutiva*)

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione esaminatrice dispone, nei concorsi per l'ammissione a posti nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva, di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di 6 mesi.

Art. 12.

(*Concorso per la carriera ausiliaria*)

Per l'ammissione al concorso a posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria o, quanto meno, il conseguimento della licenza di 5ª elementare in base alle precedenti disposizioni, nonchè un'età non superiore ad anni 21.

L'esame di concorso è per titoli ed è integrato da una prova di scrittura sotto dettato.

Sono valutabili da parte della Commissione giudicatrice unicamente i titoli che attestino la conoscenza di lingue straniere e quelli che comprovino avere il candidato prestato ininterrottamente e lodevolmente servizio nelle pubbliche biblioteche per almeno un anno.

Art. 13.

(*Presentazione titoli*)

I documenti attestanti il possesso dei titoli devono pervenire al Ministero nel termine indicato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

I titoli non documentati nel termine predetto non sono presi in considerazione.

Titolo III. — CONCORSI DI PROMOZIONE

Art. 14.

(*Concorso per merito distinto ad esame di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 3ª classe o equiparata*).

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 3ª classe o equiparata consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) esame pratico di ricerche bibliografiche e risposte a quesiti di bibliografia generale e speciale, anche in relazione all'organizzazione dei principali servizi e lavori delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche. Le richieste delle opere che il candidato desideri consultare debbono essere presentate alla Commissione, che fonderà anche su di esse il proprio giudizio;

b) descrizione di un manoscritto latino o italiano con trascrizione di un brano del manoscritto medesimo o di altro manoscritto, a scelta della Commissione;

c) descrizione di un incunabulo miscellaneo;

d) a scelta del candidato:

svolgimento di un tema sulle attribuzioni delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

ovvero svolgimento di un tema su elementi di diritto pubblico con particolare riferimento allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

ovvero descrizione di un manoscritto greco con trascrizione di un brano del manoscritto medesimo o di altro manoscritto, a scelta della Commissione.

Prova orale sui seguenti argomenti:

a) compilazione e ordinamento dei cataloghi e sistemi di classificazione;

b) ubicazione e consistenza delle più importanti raccolte bibliografiche della Nazione, ed in particolare della regione che il candidato creda di indicare; istituzione e incremento di biblioteche moderne e diffusione della lettura pubblica;

c) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, le soprintendenze bibliografiche, i diritti e i doveri degli impiegati statali, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Alle prove orali seguirà la discussione sulla dissertazione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

L'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 3ª classe o equiparata consta delle prove indicate nei precedenti commi, fatta eccezione per quella scritta di cui alla lettera *d*).

Il candidato al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte una dissertazione scritta sopra un argomento di bibliografia e biblioteconomia o paleografia latina o greca, a sua scelta. La dissertazione avrà valore di prova pratica.

Art. 15.

(*Concorso per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe, o equiparata*)

L'esame del concorso speciale per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe o equiparata consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) soluzione di quesiti pratici riguardanti il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e l'attività delle soprintendenze bibliografiche;

b) svolgimento di un tema di bibliografia o biblioteconomia (storia, metodo, tecniche e organizzazione del lavoro), a scelta del candidato.

La prova orale consiste in un colloquio vertente sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, sulla legislazione delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche e sull'attività professionale e scientifica svolta dal candidato.

Art. 16.

(*Concorso per merito distinto ed esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo aiuto bibliotecario*)

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo aiuto bibliotecario consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema o risposta a quesiti sui servizi delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

b) schedatura di opere a stampa nel numero che la Commissione creda di stabilire;

c) saggio di lavori di registrazione e di statistica.

Prova orale:

a) esame pratico di ricerche nei cataloghi e nelle principali fonti bibliografiche;

b) legislazione sulle biblioteche pubbliche statali e sulle soprintendenze bibliografiche.

L'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo aiuto bibliotecario consta delle prove scritte indicate nel precedente comma, fatta eccezione per quella di cui alla lettera *b*), e della seguente prova orale:

a) esame pratico di ricerche nei cataloghi e risposta a quesiti concernenti la schedatura delle opere a stampa;

b) legislazione sulle biblioteche pubbliche statali e sulle soprintendenze bibliografiche.

Art. 17.

(*Concorso per merito distinto ed esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo ragioniere*)

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo ragioniere consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

b) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) saggio di lavori contabili e di economato.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere nozioni di statistica e di legislazione sulle biblioteche pubbliche statali e sulle soprintendenze bibliografiche.

L'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo ragioniere consta delle prove scritte indicate nel primo comma, fatta eccezione per quella di cui alla lettera *a*). La prova orale è identica a quella dell'esame di concorso per merito distinto.

Art. 18.

(*Concorso per la promozione alla qualifica di primo aiutante*)

L'esame di concorso per la promozione alla qualifica di primo aiutante consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risposta a quesiti sui principali servizi delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

b) saggio di lavori di trascrizione e di registrazione.

La prova orale consiste in ricerche nei cataloghi e nelle risposte a quesiti sulle norme relative all'ordinamento e al funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

Titolo IV. — DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19.

(*Rapporto informativo annuale e giudizio complessivo*)

L'annuale rapporto informativo viene compilato, per il personale dipendente, dal capo dell'istituto bibliografico. Per il personale della carriera direttiva che svolge le funzioni di capo di istituto il rapporto informativo è compilato dal capo del personale delle biblioteche pubbliche statali presso il Ministero.

Il giudizio complessivo e la relativa motivazione vengono attribuiti dal Consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore di biblioteca di 3ª classe e con qualifica superiore o comunque con funzioni di capo di istituto; dal direttore generale per il personale delle carriere di concetto con qualifica di primo aiuto bibliotecario o di primo ragioniere; dal capo dell'istituto bibliografico in ogni altro caso.

Art. 20.

(*Avvicendamento dei servizi del personale in prova*)

L'avvicendamento dei servizi del personale della carriera direttiva in prova, previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dall'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è disposto dal capo dell'istituto bibliografico, che redige altresì le prescritte dichiarazioni di avvenuto avvicendamento o di motivata impossibilità del medesimo.

Art. 21.

(*Scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe*)

In sede di scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe o equiparata il Consiglio di amministrazione, in aderenza ai criteri stabiliti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, tiene particolare conto degli incarichi di direzione degli istituti bibliografici lodevolmente assolti dai singoli impiegati per un periodo non inferiore ad un biennio.

Art. 22.

(*Pubblicazioni valutabili negli scrutini*)

Le pubblicazioni inviate al Ministero ai fini di cui all'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno prese in considerazione in occasione del primo scrutinio di merito comparativo se risultano pervenute da almeno 60 giorni, altrimenti saranno valutate nello scrutinio successivo.

Nei casi in cui, secondo i criteri di valutazione determinati dal Consiglio di amministrazione, la data di pubblicazione abbia rilevanza e siano indicati solo il mese e l'anno di pubblicazione, questa s'intenderà avvenuta nell'ultimo giorno del mese o dell'anno, oppure, se questo termine non sia ancora scaduto, nel giorno di assunzione al protocollo ministeriale.

Art. 23.

(*Precedenze, a parità di merito, negli scrutini*)

Nelle promozioni mediante scrutinio per merito comparativo ha la precedenza, a parità di merito, l'impiegato con maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità, l'impiegato con maggiore anzianità di carriera; in caso di ulteriore parità, l'impiegato che precede in ruolo.

Art. 24.

(*Ordine e durata delle prove di esame*)

Nei concorsi per l'ammissione ai posti delle qualifiche iniziali e nei concorsi di promozione la Commissione giudicatrice determina l'ordine e la durata delle prove.

Art. 25.

(Assegnazione di impiegati dei ruoli delle biblioteche alla biblioteca del Ministero della pubblica istruzione)

Alla biblioteca del Ministero della pubblica istruzione sono assegnati impiegati delle varie carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali nel numero determinato dal Ministro con proprio decreto, a' termini dell'art. 34 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 26.

Il regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954 e tutte le altre norme incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1966, n. **1357.**

Autorizzazione alla Fondazione « Gioventù Nova », con sede in Varese, ad acquistare un immobile.

N. 1357. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione «Gioventù Nova », con sede in Varese, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 20.000.000, un'area sita nel comune di Cesenatico da adibire alla costruzione di una colonia marina.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1358.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto statale d'arte « Francesco Costantino » di Alghero.

N. 1358. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto statale d'arte « Francesco Costantino » di Alghero, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1967, n. **167.**

Erezione in ente morale della Colonia agricola « Margherita Gasco » di Mombasiglio (Cuneo).

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Colonia agricola « Margherita Gasco » di Mombasiglio (Cuneo), viene eretta in morale e concentrata nel locale Ente comunale di assistenza. Viene, altresì, approvato lo statuto dell'Istituzione predetta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro, n. 210, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **168.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Eboli (Salerno).

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 16 maggio 1966, integrato con dichiarazione del 1° ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Eboli (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **169.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Michele Arcangelo, nel comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro).

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Michele Arcangelo, in frazione Isca Marina del comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro),

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. **170.**

Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 1.875.000.000, l'immobile sito in Roma, con accessi da via Listz, 48; via Chopin, 49 e via privata congiungente le predette vie ai numeri civici 8 e 24, alle condizioni specificate nella deliberazione consiliare del 16 novembre 1964. L'autorizzazione ha efficacia dal 19 dicembre 1964.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere e dai pubblici esercizi della provincia di Cremona, è determinato come segue:

Alloggio: L. 3.000 mensili;
Vitto (un pasto): L. 6.000 mensili;
Vitto (due pasti): L. 12.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3589)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e agricole di Ferrara, è determinato come segue:

Primo piatto: L. 35;
Secondo piatto: L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3588)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo e in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali della provincia di Piacenza, è determinato come segue, con decorrenza dal 1° marzo 1963:

Per ogni giornata di somministrazione: L. 40.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(3576)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Approvazione del regolamento comunale di Gardone Riviera (Brescia) per la disciplina della navigazione dei natanti a motore sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato, non compreso in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Gardone Riviera (Brescia), adottato con la deliberazione consiliare n. 125 del 4 luglio 1962, e le modifiche apportate agli articoli 6 e 7, adottate con deliberazione consiliare n. 44 del 7 maggio 1966;

Decreta:

Articolo unico.

Si approvano l'unito regolamento comunale — contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Gardone Riviera sul Garda (Brescia) — adottato con la delibera consiliare n. 125 del 4 luglio 1962 e le modifiche apportate agli articoli 6 e 7, adottate con deliberazione consiliare n. 44 del 7 maggio 1966.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro
per i trasporti e per l'aviazione civile
Scalfaro

Il Ministro per l'interno
Taviani

COMUNE DI GARDONE RIVIERA
(Provincia di Brescia)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale, e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospiciente il territorio comunale entro 200 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore non deve superare il limite di 10 chilometri all'ora.

Art. 3.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (corridoi che sono obbligatori per le scuole di sci nautico, per gli enti balneari e per i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 4.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Art. 5.

Ai trasgressori delle norme stabilite dal presente regolamento verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale 13 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 6.

« E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente il limite previsto all'art. 2 mediante ordinanza per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico ».

Art. 7.

« Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 6: le navi in servizio pubblico di linea; i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente ».

(1) Tale articolo è stato così modificato con delibera consiliare n. 44 del 7 maggio 1966.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(3601)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone in comune di Brusson (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Arcésaz, la zona dalla Cappella di San Valentino all'abitato di Extrapieraz e la zona da Dela ad Estoul a Fenilla, a Graines ed a Curien nel comune di Brusson;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brusson (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona di Arcésaz, la zona che va dalla Cappella di S. Valentino all'abitato di Extrapieraz e la zona che va da Dela ad Estoul, a Fenilla, a Graines ed a Curien in comune di Brusson hanno notevole interesse pubblico perchè con i vecchi nuclei formati da basse costruzioni — fra le quali quelle tipiche di legno (rascard), quelle in pietra a vista di notevole valore pittorico — gli ampi pianori, le bellissime pinete, i verdi pascoli, i dolci declivi, i corsi d'acqua, la fantastica visione del castello di Graines (dell'XI secolo), i cui resti rappresentati da una torre merlata e da monconi sbrecciati di mura si stagliano nel cielo, dominando dall'alto di una rupe color ruggine, i ghiacciai e le alte vette circostanti, costituiscono complessi caratteristici aventi notevole valore estetico e tradizionale in quanto opera dell'uomo integrata alle forme naturali, nonchè zone con cospicui caratteri e bellezze naturali;

Decreta:

La zona di Arcésaz, la zona che va dalla Cappella di San Valentino all'abitato di Extrapieraz, e la zona che va da Dela ad Estoul, a Fenilla, a Graines ed a Curien, site nel territorio del comune di Brusson, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *Zona di Arcésaz*:

con il F. XLIII, attraversamento canale della Fucina, attraversamento torrente Evançon, attraversa-

mento canale del Molino, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. LII, con il F. XLVII, con le particelle n. parte 204, 203 del F. XLVI, attraversamento torrente Evançon, con le particelle nn. 211 e 137 del F. XLVI, con la strada regionale da Verrès ad Ayas, con il canale di Challant, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, ancora con il canale di Challant, fino a ricongiungersi con il F. XLIII;

b) *Zona dalla Cappella di San Valentino a Extrapieraz*:

tavola della zona del capoluogo; con il canale Toulé, attraversamento canale Toulé, con le particelle nn. 240, 122, 119, 118, 269, 117, 108, 107, 106, 101, 100, 99, 98, 41, 40 del F. XXXI, con le particelle nn. 491, 319, 492, 317, 315, 401, parte 399, 504, 403, 405, 406, 505, 407, 412, parte 411 del F. XXX, con le particelle nn. 251, 252, 241, 242, 243, 244, 245 del F. XXIX, con la strada vicinale da Brusson a Salamon, attraversamento strada vicinale da Brusson a Salomon, con le particelle nn. 305, 554, 308, 309, 311, 312, 337 del F. XXIX, con le particelle nn. 27, 26, 23, 18 e 19 del F. XXVIII, con il F. XXVII, attraversamento strada comunale della Ranzola, con la strada comunale della Ranzola, con le particelle nn. 183, 185, 186, 196, 197 del F. XXXIX, con la strada vicinale di Rubatot, attraversamento strada vicinale di Rubatot, con le particelle nn. 223, 782 del F. XXXIX, con il canale Gran Riva, attraversamento canale Gran Riva, attraversamento strada vicinale di Rubatot Inferiore, con la particella n. 424 del F. XXXIX, con il torrente Messuere, con le particelle n. 9, parte n. 9 del F. XL, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas parte particelle n. 3 F. XL, ancora attraversamento strada regionale Verrès-Ayas, parte particelle nn. 64, 65, 66 del F. XL, attraversamento strada regionale Verrès-Ayas, parte particella n. 1 e particella n. 1 del F. XL, con il F. XXXVI, attraversamento torrente Evançon, nuovamente con il F. XXXVI, con il F. XXXIII, con il F. XIV, attraversamento torrente Evançon, ancora con il F. XIV, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XIV, fino a ricongiungersi con il canale Toulè;

c) *Zona dalla Cappella di San Valentino ad Extrapieraz*:

tavola della zona di Vollon: con il F. X, con il F. XVI, con il F. XXXI, attraversamento canale Toulé, ancora con il F. XXXI, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XXXII, attraversamento torrente Evançon, ancora con il F. XXXII, con il F. XXXIII, attraversamento canale Fontusin, con la particella n. 337, attraversamento torrente Evançon, con il torrente Evançon, con il F. IX, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, ancora con il F. IX, fino a ricongiungersi con il F. X;

d) *Zona della Cappella di S. Valentino ad Extrapieraz*:

tavola della zona di Extrapieraz: con il canale del Molino, attraversamento canale del Molino, con la particella n. 106 del F. IV, attraversamento strada vicinale di Coronel, con le particelle nn. 139, 144, 150 del F. IV, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con le particelle nn. 149, 159, 160, 161, 163, 167, 170, 171 del F. IV, con il canale Gran Riva, con la particella 98 del F. IX, attraversamento strada vicinale di Fornolle, con la strada vicinale di Fornolle, con le particelle nn. 116, 128, 129, 130, 132, 147, 153 del F. IX, attraversamento torrente Fornolle, con il torrente Fornolle, con il F. X, con il F. XI, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XI, con il torrente Evançon, attraversamento torrente Evançon, con le particelle parte 93, 39, 68, 65, 64, 63, 55, 56, 53 del F. VIII, con la strada vicinale del Colle di Joux, con la strada vicinale antica da Brusson ad Ayas, con il F. II, con le particelle nn. 4 e 5 del F. IV, attraversamento torrente Evançon, con la particella n. 111 del F. IV, fino a ricongiungersi con il canale del Molino;

e) *Zona di Dela - Fenillettaz - Curien*:

tavola da Dela a Fenillettaz: con il F. XXVII, attraversamento torrente Messuere, con il F. LVIII, con il F. LIX, con il F. LXVI, con il F. LXV, con il F. LXIV, con il F. LXIII, con il F. L, con le particelle nn. 197, 143, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 47, 46 del F. LIII, con il F. LIII, con il torrente Messuere, attraversamento torrente Messuere, con la strada vicinale delle Epinette, attraversamento strada vicinale di Rubatot inferiore, attraversamento canale Gran Riva, con le particelle nn. 225, 226, del F. XXXIX, attraversamento strada vicinale di Rubatot, con le particelle 192, 193, 194, 195, 190, 187, 188, 184, 182 del F. XXXIX, fino a ricongiungersi con il F. XXVII;

f) *Zona di Dela - Fenillettaz - Curien*:

tavola da Fenilla a Curien: con il F. LXI, con il F. LXV, con il F. XLVIII, con il torrente di Graines, attraversamento del torrente di Graines, con il F. XLVIII, con il confine del comune di Challant Saint Anselme, attraversamento torrente di Graines, con il torrente di Graines, con il F. XLVI, con il F. XLV, con il F. XLIV, con il F. XLIII, con il F. LIII, con il F. LVI, con il F. LXII, fino a ricongiungersi con il F. LXI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Brusson provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI BRUSSON - Vincolo zona di Arcésaz, zona dalla Cappella di San Valentino all'abitato di Extrapieraz e zona da Dela ad Estoul, a Fenilla, a Graines ed a Curien.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona di Arcésaz, la zona che va dalla Cappella di San Valentino all'abitato di Extrapieraz, e la zona che va da Dela ad Estoul, a Fenilla, a Graines ed a Curien, in comune di Brusson, con i vecchi nuclei formati da basse costruzioni — fra le quali quelle tipiche in legno (rascard), quelle in pietra a vista di notevole valore pittorico — gli ampi pianori, le bellissime pinete, i verdi pascoli, i dolci declivi, i corsi d'acqua, la fantastica visione del castello di Graines (dell'XI secolo), i cui resti rappresentati da una torre merlata e da monconi sbrecciati di mura si stagliano nel cielo, dominando dall'alto di una rupe color ruggine, i ghiacciai e le alte vette circostanti, costituiscono complessi caratteristici aventi notevole valore estetico e tradizionale in quanto opera dell'uomo integrata alle forme naturali, nonchè zone con cospicui caratteri e bellezze naturali;

constatato che per le suddette ragioni le zone in questione hanno tutti i presupposti per essere incluse negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, anche in considerazione del fatto che, al momento attuale, non sono ancora state compromesse dalla speculazione edilizia, che però si preannuncia massiccia per il prossimo futuro in quanto le nuove strade recentemente realizzate hanno aperto possibilità turistiche a zone meravigliose che prima erano quasi sconosciute e raggiungibili solo a piedi o a dorso di mulo;

rilevata l'importanza paesistica dell'abitato di Arcésaz, costituito sopratutto da costruzioni tipiche in legno (rascard) di due piani fuori terra situate a semicerchio sullo sfondo di un verde pianoro che termina con un promontorio ricoperto di larici ed abeti che rappresenta il centro compositivo dell'intero quadro naturale proposto a vincolo per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

accertata la necessità che tale spontanea concordanza debba rimanere visibile dalla strada regionale Verrès-Ayas, e che pertanto ne venga demandato il controllo alla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà richiedere il rispetto di adeguati coni panoramici;

considerato che a Brusson, rinomata stazione turistica, si prevede un notevole sviluppo edilizio che necessariamente dovrà interessare i comprensori delimitati in planimetria;

rilevata la necessità che le zone in questione vengano sottoposte a vincolo, affinchè il controllo edilizio venga disciplinato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche dalla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà richiedere la conservazione di vincoli su costruzioni isolate e gruppi di costruzioni che, per le loro caratteristiche, necessitano di opportuni coni panoramici, nonchè per richiedere che i nuovi edifici rispettino una distanza dai confini superiore a quella imposta dal Codice civile, che esista un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che il tetto venga ricoperto con lastre di pietra o, in casi particolari da esaminarsi volta per volta, con materiale di colore grigio opaco, che vengano apportate delle modifiche ai progetti onde ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori, armonizzino con l'ambiente in cui esse debbono sorgere, impedendo quelle che, per forma, dimensioni, posizione e volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alle visuali panoramiche;

ritenuto opportuno, per la ragione suesposta, di richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo sui comprensori delimitati in planimetria, significando che gli stessi sono soggetti esclusivamente a vincolo generico a carattere cautelativo, anche se, per una più facile individuazione, alcune aree interessate dai coni panoramici sono state campite in verde;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, nn. 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone delimitate nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *Zona di Arcésaz*:

con il F. XLIII, attraversamento canale della Fucina, attraversamento torrente Evançon, attraversamento canale del Molino, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. LII, con il F. XLVII, con le particelle n. parte 204, 203 del F. XLVI, attraversamento torrente Evançon, con le particelle nn. 211 e 137 del F. XLVI, con la strada regionale da Verrès ad Ayas, con il canale di Challant, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, ancora con il canale di Challant, fino a ricongiungersi con il F. XLIII;

b) *Zona dalla Cappella di San Valentino a Extrapieraz* - Tavola della zona del Capoluogo; con il canale Toulé, attraversamento canale Toulé, con le particelle nn. 240, 122, 119, 118, 269, 117, 108, 107, 106, 101, 100, 99, 98, 41, 40 del F. XXXI, con le particelle n. 491, 319, 492, 317, 315, 401, parte 399, 504, 403, 405, 406, 505, 407, 412, parte 411 del F. XXX, con le particelle nn. 251, 252, 241, 242, 243, 244, 245 del F. XXIX, con la strada vicinale da Brusson a Salomon, attraversamento strada vicinale da Brusson a Salomon, con le particelle nn. 305, 554, 308, 309, 311, 312, 337 del F. XXIX, con le particelle nn. 27, 26, 23, 18 e 19 del F. XXVIII, con il F. XXVII, attraversamento strada comunale della Ranzola, con la strada comunale della Ranzola, con le particelle nn. 183, 185, 186, 196, 197 del F. XXXIX, con la strada vicinale di Rubatot, attraversamento strada vicinale di Rubatot, con le particelle 223, 782 del F. XXXIX, con il canale Gran Riva, attraversamento canale Gran Riva, attraversamento strada vicinale di Rubatot Inferiore, con la particella n. 424 del F. XXXIX, con il torrente Messuere, con le particelle n. 9, parte n. 9 del F. XL, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, parte particella n. 3 F. XL, ancora attraversamento strada regionale Verrès-Ayas, parte particelle nn. 64, 65, 66 del F. XL, attraversamento strada regionale Verrès-Ayas, parte particella n. 1 e particella n. 1 del F. XL, con il F. XXXVI, attraversamento torrente Evançon, nuovamente con il F. XXXVI, con il F. XXXIII, con il F. XIV, attraversamento torrente Evançon, ancora con il F. XIV, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XIV, fino a ricongiungersi con il canale Toulé.

c) *Zona dalla Cappella di San Valentino ad Extrapieraz* Tavola della zona di Vollon: con il F. X, con il F. XVI, con il F. XXXI, attraversamento canale Toulé, ancora con il F. XXXI, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XXXII, attraversamento torrente Evançon, ancora con il F. XXXII, con il F. XXXIII, attraversamento canale Fontusin, con la particella n. 337, attraversamento torrente Evançon, con il torrente Evançon, con il F. IX, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, ancora con il F. IX, fino a ricongiungersi con il F. X;

d) *Zona dalla Cappella di San Valentino ad Extrapieraz* - Tavola della zona di Extrapieraz: con il canale del Molino, attraversamento canale del Molino, con la particella n. 106 del F. IV, attraversamento strada vicinale di Coronel, con le particelle nn. 139, 144, 150 del F. IV, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con le particelle n. 149, 159, 160, 161, 163, 167, 170, 171 del F. IV, con il canale Gran Riva, con la particella n. 98 del F. IX, attraversamento strada vicinale di Fornolle, con la strada vicinale di Fornolle, con le particelle nn. 116, 128, 129, 130, 132, 147, 153 del F. IX, attraversamento torrente Fornolle, con il torrente Fornolle, con il F. X, con il F. XI, attraversamento strada regionale da Verrès ad Ayas, con il F. XI, con il torrente Evançon, attraversamento torrente Evançon, con le particelle parte 93, 39, 68, 65, 64, 63, 55, 56, 53 del F. VIII, con la strada vicinale del Colle di Joux, con la strada vicinale antica da Brusson ad Ayas, con il F. II, con le particelle nn 4 e 5 del F. IV, attraversamento torrente Evançon, con la particella n. 111 del F. IV, fino a ricongiungersi con il canale del Molino;

e) *Zona di Dela - Fenillettaz - Curien.* — Tavola da Dela a Fenillettaz: con il F. XXVII, attraversamento torrente Messuere, con il F. LVIII, con il F. LIX, con il F. LXVI, con il F. LXV, con il F. LXIV, con il F. LXIII, con il F. L, con le particelle nn. 197, 143, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 47, 46 del F. LIII, con il F. LIII, con il torrente Messuere, attraversamento torrente Messuere con la strada vicinale delle Epinette, attraversamento strada vicinale di Rubatot Inferiore, attraversamento canale Gran Riva, con le particelle nn. 225, 226 del F. XXXIX, attraversamento strada vicinale di Rubatot, con le particelle nn. 192, 193, 194, 195, 190, 187, 188, 184, 182 del F. XXXIX, fino a ricongiungersi con il F. XXVII;

f) *Zona di Dela - Fenillettaz - Curien.* — Tavola da Fenilla a Curien: con il F. LXI, con il F. LXV, con il F. XLVIII, con il torrente di Graines, attraversamento dal torrente di Graines, con il F. XLVIII, con il confine del comune di Challant Saint Anselme, attraversamento torrente di Graines, con il torrente di Graines, con il F. XLVI, con il F. XLV, con il F. XLIV, con il F. XLIII, con il F. LIII, con il F. LVI, con il F. LXII, fino a ricongiungersi con il F. LXI.

(3598)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1967.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1967, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Vannucci dott. Renzo;
2. Tosato rag. Guido;
3. Archilli Agostino;
4. Fanfani comm. Giovanni;
5. Lenzi Renzo.

Membri supplenti:

1. Buzzigoli Vittorio;
2. Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1967.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1967 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Zanarotti dott. Plinio;
2) Santi dott. Mario;
3) Calzoni dott. Augusto;
4) Campiverdi dott. Dante;
5) Adani dott. Giorgio;
6) Ponti cav. Spero;
7) Vancini dott. Giuliano.

Membri supplenti:

1) Brini dott. Rino;
2) Lodi cav. Amilcare;
3) Zanetti cav. uff. Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1967.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Pisa per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvati con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata costituita la Borsa-merci di Pisa;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Pisa per l'anno 1967, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Polini dott. Antonio;
2. Rutili prof. Guido;
3. Begliomini cav. Erasmo;
4. Poli ing. Giuseppe;
5. Baschieri dott. Franco.

Membri supplenti:

1. Borsò Giacinto;
2. Lupetti Orilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Crema presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico e della ripartizione in reti telefoniche urbane di alcuni settori del distretto stesso.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Crema presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 240ª adunanza tenuta l'8 aprile 1965;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, espresso nella 1057ª adunanza tenuta il 1° febbraio 1967;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Crema, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Crema: quattordici reti urbane, e cioè:

rete urbana di Crema, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Bagnolo Cremasco, comprendente i comuni di Bagnolo Cremasco, Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco;

rete urbana di Camisano, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Campagnola, comprendente i comuni di Campagnola e Pianengo;

rete urbana di Capergnatica, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Casaletto Ceredano, comprendente i comuni di Casaletto Ceredano e Credera Rubbiano;

rete urbana di Madignano, comprendente i comuni di Madignano ed Izano;

rete urbana di Montodine, comprendente i comuni di Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina e Ripalta Guerrina;

rete urbana di Offanengo, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Ricengo, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Ripalta Cremasca, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Romanengo, comprendente i comuni di Romanengo, Casaletto di Sopra e Salvirola;

rete urbana di Sergnano, comprendente i comuni di Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco, Castel Gabbiano e Capralba;

rete urbana di Trescore, comprendente i comuni di Trescore, Casaletto Vaprio, Cremosano, Pieranica, Quintano e Torlino.

Settore di Pandino: quattro reti urbane e cioè:

rete urbana di Pandino, comprendente i comuni di Pandino e Palazzo Pignano;

rete urbana di Agnadello, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Dovera, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Spino d'Adda, comprendente il Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3732)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali e artigiane della provincia di Parma, è determinato con decorrenza dal 1° gennaio 1963 come segue:

Vitto (due pasti giornalieri): L. 8.320 mensili;
Alloggio arredato: L. 1.690 mensili;
Alloggio non arredato: L. 676 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3577)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni di St. Vincent », con sede in St. Vincent (Aosta), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 25 febbraio 1967 alla Società cooperativa « Costruzioni di St. Vincent » a responsabilità limitata, con sede in St. Vincent (Aosta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Costruzioni di St. Vincent » a responsabilità limitata, con sede in St. Vincent (Aosta), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Favre in data 21 agosto 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Silvano Giansoldati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

(3533)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Croce Bianca », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 21 gennaio 1967 alla Società cooperativa « Croce Bianca », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Croce Bianca », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Tomezzoli in data 29 gennaio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giancarlo Serra ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

(3534)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata con il rappresentante della cooperazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Antonio Rinzullo è chiamato a far parte, quale rappresentante della cooperazione, del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: Pieraccini

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 17/8/2 Div. Gab. del 10 marzo 1967, con la quale la prefettura di Ancona comunica che l'avv. Umberto Corradini, rappresentante dei datori di lavoro in seno al Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico, e che in sua vece è stato designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana — Compartimento regionale di collegamento di Ancona — l'avv. Franco Pandolfi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'avv. Umberto Corradini, dimissionario, con l'avvocato Franco Pandolfi;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Franco Pandolfi è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'avv. Umberto Corradini.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: Pieraccini

(3613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del «Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine»

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1967, registrato dalla Corte dei conti il 15 marzo successivo al registro n. 6, foglio n. 5, con il quale è stato costituito tra i Consorzi di bonifica Santa Giustina, Bresega, Padana, Valdentro Vespara e Prese Unite, Medio Polesine, Basso Polesine, Polesana e Valli Adria e Amolara un Consorzio di 2° grado denominato «Consorzio di bonifica speciale per l'irrigazione del Polesine».

(3608)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.143.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3688)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.098.291 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.694.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.075.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.608.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.784.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3689)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.149.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.616.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Badia Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.636.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.095.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.481.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699)

Autorizzazione al comune di Zermeghedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Zermeghedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.378 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.291.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Crespadoro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.798.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.483.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

Autorizzazione al comune di Lesignano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Lesignano Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.225.869 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.351.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.565.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.743.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3708)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967 il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.856.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3709)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.680.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.084.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3712)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.062.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.876.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.253.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.413.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.239.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Civitella di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.435.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi dell'11 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,61	624,56	624,63	624,58	624,56	624,65	624,60	624,58	624,65	624,62
$ Can.	576,85	577,25	577,25	577,375	577,10	577 —	577,40	577,375	577 —	577,40
Fr. Sv.	144,24	144,46	144,47	144,50	144,42	144,28	144,53	144,50	144,28	144,45
Kr. D.	90,37	90,38	90,39	90,40	90,40	90,37	90,4250	90,40	90,37	90,37
Kr. N.	87,38	87,39	87,37	87,40	87,40	87,39	87,4125	87,40	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,17	121,19	121,22	121,215	121,20	121,17	121,21	121,215	121,17	121,10
Fol.	172,87	172,86	172,92	172,895	172,80	172,91	172,8950	172,895	172,91	172,90
Fr. B.	12,56	12,563	12,5650	12,56625	12,555	12,56	12,5655	12,56625	12,56	12,56
Franco francese	126,25	126,30	126,2950	126,31	126,25	126,27	126,31	126,31	126,27	126,27
Lst.	1748,02	1748,15	1748,35	1748,20	1747,75	1748,20	1748,25	1748,20	1748,20	1748,20
Dm. occ.	157,15	157,15	157,16	157,135	157,15	157,15	157,13	157,135	157,15	157,16
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1750	24,1775	24,15	24,18	24,1775	24,1775	24,18	24,18
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,7975	21,71	21,79	21,8010	21,7975	21,79	21,795
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4150	10,41	10,42	10,4130	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli dell'11 aprile 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,59
1 Dollaro canadese	577,387
1 Franco svizzero	144,515
1 Corona danese	90,412
1 Corona norvegese	87,406
1 Corona svedese	121,212
1 Fiorino olandese	172,895
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	126,31
1 Lira sterlina	1748,225
1 Marco germanico	157,132
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,799
1 Peseta Sp.	10,414

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati, con la qualifica di operaio.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 10 marzo 1967, n. 2273, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a nove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di operaio;

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nella seduta dell'8 marzo 1967;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli e per esami di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Lajolo on. Davide, Deputato questore.

Componenti:

Biasutti on. dott. Lorenzo, Deputato segretario;
Fabbri on. Riccardo, Deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, Segretario generale;
Cirioni dott. Umberto, Consigliere capo servizio;
Martinelli dott. Amedeo, Consigliere capo servizio;
Anzilotti dott. Giulio, Consigliere capo servizio.

Svolgerà la funzione di segretario della Commissione, senza voto, il dott. Cesare Brunelli, referendario.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(3867)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna 291 vacanze, di cui la metà, pari a 145, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 15 posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 15 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;
n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Bologna e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonché del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonché originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 310

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;
d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;
e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. - *Opere idrauliche*:
a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;
b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;
c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;
d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;
e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. - *Opere marittime*:
a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiaggie.

4. - *Elettrotecnica*:
Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia*:
a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;
b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;
c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. - *Materiali da costruzione*:
a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;
b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. - *Macchine*:
Macchine termiche ed idrauliche, con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. - *Fisica tecnica*:
Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. - *Legislazione*:
Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. - *Lingua francese*:
Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3067)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna 291 vacanze, di cui la metà, pari a 145, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 10 posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 10 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Basilicata.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Basilicata.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Potenza e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonché del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonché originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti

politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Basilicata. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 311

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2\. - *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3\. - *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4\. - *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5\. - *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6\. - *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7\. - *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8\. - *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9\. - *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10\. - *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3068)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a quattrocentottanta posti di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1965, con il quale il direttore centrale Spanu dott. Fiorenzo è stato chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a quattrocentottanta posti di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la domanda con la quale lo stesso dott. Spanu ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di presidente di detta Commissione in quanto, per le assorbenti ed inderogabili incombenze derivantegli dalla funzione di direttore centrale del personale e degli affari generali di cui è stato di recente investito, gli è materialmente impossibile svolgere, con la richiesta continuità, i lavori della surripetuta Commissione;

Considerato che effettivamente sussiste l'addotta impossibilità e ritenuto di contro che, nell'interesse dell'Amministrazione e dei candidati, occorre portare a termine al più presto il concorso *de quo;*

Decreta:

In luogo del direttore centrale Spanu dott. Fiorenzo e con effetto dal 15 gennaio 1967, l'ispettore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Caltagirone dott. prof. Leo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame in premesse citato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1967
Registro n. 10, *foglio n.* 047

(3550)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al Compartimento di Napoli nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1967 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1965, n. 498, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al Compartimento di Napoli nel pubblico concorso a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2367.

(3552)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i venti posti riservati al Compartimento di Bari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1967 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1965, n. 496, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i venti posti riservati al Compartimento di Bari nel pubblico concorso a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, numero 2967.

(3553)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Roma nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1967 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 settembre 1966, n. 7045, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Roma nel pubblico concorso a complessivi novecentosessanta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2367.

(3554)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi a un posto di sperimentatore, specializzazione in biologia marina ed a dieci posti di ingegnere.

In data 24 marzo 1967, nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero, sono stati pubblicati i risultati dei seguenti concorsi:

ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazione in biologia marina, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1966;

ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di trale e periferico del genio rurale, carriera direttiva (ruolo ad esaurimento), indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1966, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 20 maggio 1966.

(3799)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7199 del 19 settembre 1966, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 9332 del 16 febbraio 1965;

Visti i propri decreti n. 8139 del 29 ottobre 1966 e n. 699 del 26 gennaio 1967 con i quali si modificava il citato decreto n. 7199 a seguito della rinuncia di candidati dichiarati vincitori;

Considerato che il dott. Vitalone Saverio Domenico, vincitore della condotta medica di Costa de' Nobili è stato dichiarato rinunciatario al posto per la mancata assunzione del servizio presso il comune di Costa de' Nobili, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 99 in data 3 marzo 1967;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 7147 del 19 settembre 1966;

Considerato che i concorrenti Zaccaria Tarcisio, Gaffuri Guglielmo e Tacconi Giuseppe, collocati in graduatoria dopo il dott. Vitalone Saverio Domenico, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunciare alla nomina;

Ritenuto di dover assegnare la condotta di che trattasi al dott. Foschi Giancarlo che segue in graduatoria i rinunciatari;

Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 81;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7199 del 19 settembre 1966 e successivi, il dott. Foschi Giancarlo è dichiarato vincitore della condotta medica di Costa de' Nobili in sostituzione del dott. Vitalone Saverio Domenico dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Costa de' Nobili.

Pavia, addì 31 marzo 1967

(3735) *Il medico provinciale:* LANZARINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Rettifica del punteggio attribuito ad una candidata del concorso per il conferimento della condotta ostetrica unificata di Taviano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 07174 del 10 novembre 1966, regolarmente pubblicato nelle forme di legge, col quale, a seguito di ripetizione delle operazioni conseguenti ad annullamento pronunciato dalla Giunta provinciale amministrativa in s.g., venne approvata la graduatoria di merito delle candidate partecipanti al concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di Taviano;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel predetto decreto il punteggio conseguito dalla candidata Chetta Virginia prima classificata è riportato in punti 13,45/50 anzichè in punti 13,47/50 come effettivamente risulta dai verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice;

Ravvisata la necessità di procedere alla correzione del citato errore materiale previa adozione di apposito provvedimento formale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il punteggio attribuito alla candidata Chetta Virginia col decreto in epigrafe è rettificato in punti 13,47 su 50.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e del comune di Taviano.

Lecce, addì 25 marzo 1967

(3526) *Il medico provinciale:* MAGLIARI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.